



UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 6 in data: 13-05-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: Esame e adozione della VARIANTE GENERALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (RUE) dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, ai sensi della LEGGE REGIONALE 24/03/2000 N° 20, ARTT. 29, 33 e 34.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di maggio alle ore 08:40 nella sala del Comune di Castel San Giovanni ai sensi dell'art. 1 comma 6 dello Statuto vigente, previa osservanza delle modalità e i termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri dell'Unione.

All'appello risultano:

1.	FONTANA AVV. LUCIA	Assente
2.	ALBERTINI FRANCO	Presente
3.	CAVALLINI GIOVANNI	Presente
4.	FORNASARI GIANPAOLO	Assente
5.	GALLI STEFANO	Presente
6.	FASSOLI GIANPAOLO	Presente
7.	BONGIORNI MATTEO	Presente
8.	FRANZINI ROMANA	Presente
9.	PILLA DANIELA	Assente
10.	CATTANEI GIOVANNI	Presente
11.	BURSI SERGIO	Presente
12.	STRAGLIATI VALENTINA	Assente
13.	BERSANI ALDO	Assente
14.	LEGGI ALBERTO	Presente

15.	REPETTI ANNALISA	Presente
-----	------------------	----------

Totale presenti **10** Totale assenti **5**

Partecipa il Segretario dell'Unione dott.ssa RITA CAROTENUTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità della seduta, il dott. GIOVANNI CAVALLINI in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Esame e adozione della VARIANTE GENERALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (RUE) dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, ai sensi della LEGGE REGIONALE 24/03/2000 N° 20, ARTT. 29, 33 e 34.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Ai sensi dell'art 24, 3° Comma –ASTENSIONE OBBLIGATORIA - dello Statuto dell'Unione dei Comuni Val Tidone, si astengono i consiglieri dei Comuni aderenti all'Unione che non hanno conferito la funzione cui afferisce la presente deliberazione.

Presiede il Vice Presidente dell'Unione dei Comuni Val Tidone, Sindaco di Nibbiano, Giovanni Cavallini.

Il Presidente propone di accorpare la discussione dei punti n. 1, 2 e 3 posti all'ordine del giorno, vertenti tutti sulla materia urbanistica, procedendo successivamente a votazioni separate per ciascun argomento.

La proposta come sopra evidenziata viene sottoposta alla votazione del Consiglio dell'Unione ottenendo **l'unanimità dei voti favorevoli**, espressi palesemente per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e n. 7 votanti (astenuti ai sensi dell'art. 24 comma 3 - **Astensione obbligatoria** - dello Statuto).

Viene allegata al presente verbale la relazione ad oggetto: **“Adozione della Variante Generale agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Nibbiano e Pecorara. Relazione di presentazione”** a firma del Responsabile dell'Area 3 – Servizio Urbanistica, Ambiente e Patrimonio del sub ambito dell'Unione Val Tidone, Geom. Maserati Luigi.

E' presente in Sala Consiliare, il Responsabile dell'Area 3, Geom. Luigi Maserati

Relaziona sugli argomenti in discussione l'Assessore competente, Franco Albertini, Sindaco di Pecorara.

Il Sindaco Albertini fa una sommaria introduzione riguardante il lungo e complesso iter intrapreso per addivenire alla adozione degli strumenti urbanistici in questione. Informa che nella redazione di tali strumenti urbanistici, sono stati recepiti gli indirizzi regionali per cui sono state sensibilmente ridotte le aree edificabili e previste agevolazioni riguardanti le aree agricole soprattutto per incentivare il recupero di fabbricati rurali.

**ALLE ORE 8:43 ENTRA IN SALA CONSILIARE, LA CONSIGLIERA VALENTINA STRAGLIATI.
PRESENTI N. 11**

Ritiene molto positivo l'aver attivato un percorso partecipativo che ha comportato il coinvolgimento dei tecnici del territorio che hanno suggerito modifiche e miglioramenti agli strumenti proposti. I tecnici suddetti hanno presentato un documento che per molti aspetti è stato recepito. Il coinvolgimento dei tecnici perseguirà successivamente all'adozione.

La consigliera Annalisa Repetti, chiede se non fosse stato meglio rinviare questo adempimento all'esito del referendum sulla fusione e perché il Comune di Pianello non ha intrapreso lo stesso iter.

Risponde il Sindaco Albertini che osserva che sui procedimenti urbanistici in atto non ha rilievo la fusione, perché se il referendum dovesse avere esito positivo, di nuovo Comune si parlerà solo nel 2018. Per quanto riguarda l'assenza di Pianello, l'Assessore Albertini spiega che si è trattata di una scelta politica di Pianello che comunque aveva già avviato un suo percorso urbanistico.

La scelta del Comune di Pianello è stata sicuramente legittima anche se sarebbe stato opportuno intraprendere un iter condiviso. Da un punto di vista tecnico questa scelta è stata positiva per i professionisti di Pianello.

Il Consigliere Bongiorno conferma che c'è stata una decisione politica in tal senso anche se a suo avviso era da preferire un percorso unico.

Interviene il **Sindaco di Nibbiano Giovanni Cavallini** il quale dichiara che ha dovuto constatare la complessità del procedimento che ha implicato la partecipazione di innumerevoli soggetti ciascuno dei quali chiamato a dire la sua. C'è stato lo sforzo di contenere quanto più possibile le lungaggini tecniche con il coinvolgimento preventivo di quei soggetti tenuti ad esprimere pareri. Ringrazia per l'impegno profuso i geom. Maserati e Valorosi. Auspica che l'iter possa concludersi in tre quattro anni; ci sarà da modificare qualcosa ma ritiene che i tempi siano stati sostanzialmente contenuti.

Il Consigliere Gianpaolo Fassoli osserva che il vigente Piano è stato elaborato in tempi più lunghi presentando altresì lacune enormi.

Il Sindaco Cavallini informa che con la presente variante, sono state eliminate numerose criticità presenti nel vecchio Piano soprattutto per quanto attiene alla destinazione d'uso. Il nuovo piano può dirsi un piano di sviluppo.

Il geom. Luigi Maserati evidenzia l'importante contributo dato alla stesura dei documenti in discussione, del Geom. Gabriele Valorosi in quanto competente nell'edilizia privata.

Su richiesta del Consigliere Fassoli, il sindaco precisa che i costi di redazione dei tecnici incaricati ammontano a circa 43.130 € a fronte una spesa molto maggiore sostenuta per al redazione del vecchio piano

Spiega il percorso di assegnazione dell'incarico per la redazione dei documenti urbanistici che ha portato all'affidamento ad Ambiter, azienda di Parma che ha operato con la collaborazione di due architetti. Illustra quindi brevemente l'iter che sarà messo in atto successivamente all'adozione.

Atteso che:

1. I Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara, facenti parte della ex Comunità Montana Valle del Tidone soppressa con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 27.02.2009, al fine di proseguire nel percorso di integrazione associativa già intrapreso dall'ex Comunità Montana, in conformità a quanto statuito dalla L.R. n. 10/2008, hanno provveduto in data 09.05.2009 a costituire l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni Valle del Tidone", disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e diventata operativa in data 29.10.2009;
2. In data 20 aprile 2011, tra i Comuni di Pecorara, Pianello Val Tidone e l'Unione dei Comuni Valle del Tidone è stata sottoscritta convenzione (Rep. n° 3/2011) per la gestione associata del territorio, successivamente integrata il 29 agosto 2012 (Rep. n° 3/2012);
3. In data 15 aprile 2013, con delibera del Consiglio n° 6, l'Unione dei Comuni Valle del Tidone ha approvato lo schema del nuovo atto costitutivo e del nuovo statuto a seguito di adesione del Comune di Nibbiano all'Unione stessa;
4. In data 22 maggio 2013 è stato sottoscritto il nuovo atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone da parte dei Comuni di Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara;
5. In data 31 marzo 2014, tra i Comuni di Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara e l'Unione dei Comuni Valle del Tidone, è stata sottoscritta ex novo la convenzione per la gestione associata del territorio e, per conseguente effetto, la funzione inerente la pianificazione urbanistica è stata delegata all'Unione stessa e la responsabilità della gestione di tale funzione è stata posta in capo all'Area 3 del Settore tecnico, in particolare all'Ufficio Urbanistica;
6. Con note del 11.04.2015 e 22.05.2015 (n. 1693 e n. 2446 di protocollo), il Comune di Castel San Giovanni ha espresso la volontà di aderire alla Unione dei Comuni Valle del Tidone;
7. Con deliberazione n. 7 del 26.05.2015, il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone ha accettato la richiesta di adesione del Comune di Castel San Giovanni, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto della nuova Unione,

stabilendo altresì di conferire all'Ente così costituito la denominazione ex novo "Unione dei Comuni Val Tidone" in luogo della precedente "Unione dei Comuni Valle del Tidone";

8. I Consigli comunali dei Comuni di Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello V.T. e Pecorara, con deliberazioni n. 13 del 09.06.2015, n. 7 del 09.06.2015, n. 20 del 03.06.2015, n. 8 del 01.06.2015, hanno a loro volta approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto della nuova Unione, nonché la nuova denominazione "Unione dei Comuni Val Tidone";
9. Con l'accoglimento della proposta di adesione da parte dei Consigli comunali dei Comuni interessati, si è attuato l'ampliamento della composizione dell'Unione, costituita quindi ex novo dai Comuni di Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello V.T. e Pecorara;
10. Con la sottoscrizione dell'Atto costitutivo, avvenuta il 24.07.2015, si è quindi formalmente costituita, tra i Comuni di Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello V.T. e Pecorara, l'"Unione dei Comuni Val Tidone";
11. Con deliberazione n. 11, in data 01.08.2015, il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone, ha deliberato l'insediamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni Val Tidone con immediata esecutività, conferendo pertanto piena valenza istituzionale alla nuova Unione costituita;
12. Lo Statuto dell'Unione dei Comuni Val Tidone, stabilisce fra l'altro:
 - a) all'art. 36-bis comma 3, la costituzione di un sub ambito territoriale, che ricomprende i Comuni di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara;
 - b) all'art. 65 comma 3, che le convenzioni in essere tra i Comuni di Pianello Val Tidone, Pecorara e Nibbiano facenti parte del Sub Ambito di cui all'art. 36-bis ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore per ragioni di continuità amministrativa fino all'approvazione delle nuove delibere di conferimento all'Unione, che ridefiniscono le modalità di gestione associata di ciascuna funzione o servizio;
 - c) all'Allegato A) individua le funzioni che rimangono di competenza del sub ambito territoriale, già di competenza della ex "Unione dei Comuni Valle del Tidone", fra cui la Gestione del territorio, che rimane regolata dalla convenzione sottoscritta il 31.03.2014 di cui al precedente punto -5-;

Rilevato che la pianificazione territoriale dei Comuni facenti parte del Sub Ambito dell'Unione, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2000, è regolata dai seguenti strumenti urbanistici:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), corredati dal Quadro Conoscitivo (QC) e dalla Valutazione di sostantività ambientale e strutturale (VALSAT), redatti in forma associata fra i Comuni di Pianello V.T., Nibbiano, Pecorara e Caminata, approvati con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 8 del 03.06.2009 e vigenti dal 26.08.2009;
- Variante non sostanziale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con deliberazione n. 05 del 29.04.2010, dal Consiglio comunale di Nibbiano, definitivamente approvata 09.09.2010 con deliberazione Consigliare n. 22, divenuta vigente dal 29.09.2010;
- Adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) alle disposizioni cogenti dell'art. 57 comma 4 della Legge Regionale 30.07.2013 n. 15 "semplificazione della disciplina edilizia" (che istituiva l'obbligo di applicazione, su tutto il territorio regionale, delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Nibbiano n. 04 del 18.03.2014 e con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone n. 08 del 31.03.2014;

- “Tavola dei vincoli” e “Schede dei vincoli” corredate di relazione illustrativa, relative ai territori dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, approvate ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 20/2000, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 28/07/2015;

Dato Atto che le Amministrazioni Comunali di Nibbiano e Pecorara, tra gli obiettivi di mandato, hanno previsto una variante generale degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi della L.R. n. 20/2000;

Dato atto altresì che, dette Amministrazioni, per la predisposizione della variante:

- 1) Hanno affidato incarico per l'espletamento dei servizi tecnici attinenti la pianificazione urbanistica al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) “Ambiter S.r.l. – Arch. Luca Menci – Arch. Marco Banderali”, domiciliato in Parma, Via Aurelio Nicolodi 5/A, successivamente modificato nel RTP “Ambiter S.r.l. – Arch. Marco Banderali” con Determinazione n. 129 del 06-05-2016 del Servizio Tecnico Area 3 del Sub Ambito dell'Unione;
- 2) Hanno costituito un “Gruppo di Lavoro” composto dai soggetti incaricati e dal Responsabile dell'Ufficio urbanistica dell'Area Tecnica 3 del Sub Ambito, il quale, per effetto della già richiamata convenzione per la gestione associata del territorio, svolge la funzione di responsabile del procedimento, con il compito di coordinamento del gruppo e delle attività di pianificazione, sia per il Comune di Pecorara, sia per il Comune di Nibbiano;

Dato atto che il Regolamento Urbanistico edilizio (RUE) è lo strumento che contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici ed urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano; il RUE definisce anche la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, disciplina le attività ordinarie di gestione, manutenzione e rinnovamento degli insediamenti esistenti nelle aree urbane consolidate e nelle aree rurali e deve essere adottato dal Consiglio contestualmente al PSC;

Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n. 05 assunta nell'odierna seduta, con la quale è stata adottata la variante generale del Piano Strutturale Comunale PSC dei Comuni di Nibbiano e Pecorara;

Precisato, con specifico riguardo agli adempimenti previsti dall'art.19 della L.R. 20/2000, che il RUE è adottato contestualmente al PSC, pertanto per la tavola dei vincoli e le schede dei vincoli si fa riferimento agli elaborati del PSC;

Visti gli elaborati definitivi relativi al Regolamento Urbanistico Edilizio RUE – Variante Generale, presentati dai professionisti incaricati, di seguito elencati:

RUE - NTA: Norme Tecniche di Attuazione;
 RUE - R01: Relazione illustrativa del RUE;
 VST - RA: Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale;
 VST - SNT: Val.S.A.T. – Sintesi Non Tecnica;
 RUE -T01a Nord: Classificazione del territorio del RUE;
 RUE -T01b Sud: Classificazione del territorio del RUE;
 RUE -T01c: Classificazione del territorio del RUE - NIBBIANO e FRAZIONI;
 RUE -T01d: Classificazione del territorio del RUE - PECORARA e FRAZIONI;
 RUE -T02a: Centro storico e complessi storico testimoniali - DESTINAZIONI D'USO E MODALITÀ D'INTERVENTO - Nibbiano e frazioni;
 RUE - T02b: Centro storico e complessi storico testimoniali - DESTINAZIONI D'USO E MODALITÀ D'INTERVENTO - Pecorara e frazioni;

Ritenuto di procedere all'adozione della variante generale del Regolamento Urbanistico Edilizio RUE dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, ai sensi degli artt. 29 e 33 della L.R. 20/2000;

Rilevato che, come espressamente indicato all'art. 33, comma 4bis della L.R. 20/2000, il RUE deve essere adottato ed approvato con il procedimento di approvazione del POC di cui all'art. 34

della medesima legge, in quanto contiene la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato;

Vista la Legge Regionale 03/07/1998, n. 19, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 19/12/2002 n. 37, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 30/07/2013 n.15, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare illustrativa della legge regionale n.6 del 2009 “Riqualficazione e governo solidale del territorio” prot. n. 23900 del 01/02/2010;

Vista la Legge Regionale 30/10/2008 n.19 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 05/07/1999 n.14;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione 4/2/2010 n. 279 recante l’oggetto: “Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lett. c) L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 27/01/2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 L.R.15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 7/07/2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 7/07/2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata”;

Visto l’art. 42 “Attribuzioni dei Consigli” del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’art. 10 (competenze del Consiglio) del vigente Statuto dell’Unione;

Dato Atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, pertanto non è necessario acquisire il parere del Responsabile del Settore Finanziario;

Preso Atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio urbanistica dell’Area Tecnica 3 del Sub Ambito, e della dichiarazione che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

ESPERITA la votazione separata in forma palese con il seguente risultato:

PRESENTI N. 11

ASTENUTI N. 5 (Franzini +(ex art. 24 , comma 3 Statuto dell’Unione, Stragliati, Bursi, Leggi, Cattanei)

CONTRARI N. 1 (Repetti)

FAVOREVOLI N. 5

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, ai sensi degli articoli 29, 33 e 34 della legge regionale n. 20/2000, la Variante Generale del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dei Comuni di Nibbiano e Pecorara costituita dai seguenti elaborati:
 - RUE - NTA: Norme tecniche di attuazione;
 - RUE - R01: Relazione illustrativa del RUE;
 - VST - RA: Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale;
 - VST - SNT: Val.S.A.T. – Sintesi Non Tecnica;
 - RUE -T01a Nord: Classificazione del territorio del RUE;
 - RUE -T01b Sud: Classificazione del territorio del RUE;
 - RUE -T01c: Classificazione del territorio del RUE - NIBBIANO e FRAZIONI;
 - RUE -T01d: Classificazione del territorio del RUE - PECORARA e FRAZIONI;
 - RUE -T02a: Centro storico e complessi storico testimoniali - DESTINAZIONI D'USO E MODALITÀ D'INTERVENTO - Nibbiano e frazioni;
 - RUE - T02b: Centro storico e complessi storico testimoniali - DESTINAZIONI D'USO E MODALITÀ D'INTERVENTO - Pecorara e frazioni;

2. DI DICHIARARE fatti salvi e pertanto integralmente richiamati i seguenti elaborati appartenenti alla vigente pianificazione urbanistica dei Comuni di Nibbiano e Pecorara:

Elaborati del RUE

 - RUE - Allegato 1 – Microzonazione sismica (relazione);
 - RUE - Allegato 1 – Microzonazione sismica (schede);

3. DI DARE ATTO che dalla data di esecutività della presente delibera di adozione decorrono le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 20/2000;

4. DI DARE ATTO, altresì, della validità dei titoli edilizi divenuti efficaci anteriormente alla data di esecutività della presente delibera di adozione e dei Piani urbanistici attuativi ancora vigenti alla data di esecutività della presente delibera di adozione, per la durata di validità del titolo o delle disposizioni normative vigenti, anche se in contrasto con il Piano Strutturale Comunale adottato;

5. DI PRECISARE che:
 - a. il Regolamento adottato sarà depositato, congiuntamente alla Valsat ed alla sintesi non tecnica (per le procedure disposte dall'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della Legge Regionale 20/2000), presso l'Ufficio Urbanistica del sub Ambito dell'Unione per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la libera consultazione;
 - b. entro il suddetto periodo chiunque potrà presentare osservazioni;
 - c. dell'avvenuto deposito sarà dato avviso con le modalità previste dall'art. 34, comma 4, della L.R. 20/2000 e dall'art. 56 della L.R. n. 15/2013;
 - d. il RUE adottato e la relativa Valsat saranno trasmessi alla Provincia la quale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di Piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni dei Piani sovraordinati;
 - e. la Provincia, in veste di Autorità Competente, si esprime anche in merito alla Valutazione di Sostenibilità (ValSat) e monitoraggio dei Piani, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 ed ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, previa acquisizione delle osservazioni pervenute (parere motivato sulla VAS-Valsat);

6. DI RILEVARE che tutti gli elaborati, unitamente alla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione nella sezione "amministrazione trasparente" – ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Ufficio urbanistica dell'Area Tecnica 3 del Sub Ambito dell'Unione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267/2000;

ESPERITA la votazione separata in forma palese con il seguente risultato:

PRESENTI N.11

ASTENUTI N. 4 (ex art. 24 , comma 3 Statuto dell'Unione, Stragliati, Bursi, Leggi, Cattanei)

CONTRARI N. 1 (Repetti)

FAVOREVOLI N. 6

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla proposta di deliberazione

formalizzata col presente atto.
Pianello Val Tidone, 06-05-2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Luigi Maserati

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIOVANNI CAVALLINI

IL SEGRETARIO
F.to RITA CAROTENUTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - D.Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi.

Castel San Giovanni, 19-05-2017

IL SEGRETARIO
F.to RITA CAROTENUTO

Per copia conforme all'originale, in carta libera composta di n°fogli.
Castel san Giovanni

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica che la suestesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** :

- o Il 13-05-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, co.3 -D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Castel San Giovanni, 14-05-2017.

IL SEGRETARIO
F.to RITA CAROTENUTO
